

TI_GERICHTE 12.1996.240 vom 15. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.240

FR: TI_GERICHTE 12.1996.240 du 15 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1996.240 del 15 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa è accertato ed incontestabile che il convenuto si è avvalso del progetto di proprietà dell'attore, che aveva l'enorme vantaggio di essere stato approvato dalle competenti autorità, e lo ha sottoposto alla _____ che, con modifiche di dettaglio, lo ha realizzato. Ed in effetti l'istruttoria ha dimostrato che l'origine del progetto realizzato va ricercata sicuramente nell'opera dell'attore, al punto che si può parlare di sostanziale identità. Più ancora che dalla perizia, che comunque è inequivocabile, il riscontro dell'origine comune dei progetti viene fornito proprio dall'iter burocratico seguito dal "nuovo" progetto, che avvalendosi delle autorizzazioni concesse a quello dell'attore, in modo da farsi approvare come semplice variante del progetto precedente, ha in pratica sottoscritto in forma ufficiale una professione di identità che non può essere smentita in questa sede dal convenuto con sterili ed apodittiche affermazioni del contrario (cfr. l'incarto richiamato dal Municipio di _____, relativo all'approvazione della variante nel 1987).

E. 1.1

E' accertata l'inesistenza del debito di fr. 22'000.-- oltre interessi dell'arch. _____, nei confronti di _____, di cui all'esecuzione promossa con il precetto esecutivo n. _____ del 16 dicembre 1987 dell'UEF di Lugano, circ. 2.

E. 1.2

_____, è condannato a pagare all'arch. _____ la somma di fr. 263'611.-- oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'500.--, le spese di complessivi fr. 1'000.--, nonché le spese peritali di fr. 6'400.--, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 3/10 e per 7/10 sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 6'400.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 4'450.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 4'500.-- sono a carico dell'attore, e per esso dello Stato, per 3/10, e del convenuto per 7/10, il quale rifonderà all'attore fr. 3'500.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

E. 2

E' altresì incontestabile il fatto che l'utilizzo dell'opera dell'attore da parte del convenuto sia avvenuto in maniera indebita, ovvero senza il consenso dell'attore e con colpa del convenuto, non potendo questi seriamente affermare di non essere stato a conoscenza del diritto dell'attore e non essendo neppure stata dimostrata l'esistenza della necessaria autorizzazione dell'avente diritto.

E. 3

Il punto di questione della presente causa consiste perciò nella soluzione del quesito a sapere se all'attore in conseguenza dell'agire del convenuto sia derivato un danno risarcibile, e se questo danno sia stato correttamente addotto e dimostrato dall'avente diritto. L'attore negli allegati introduttivi ha identificato il proprio danno con l'onorario che egli avrebbe potuto guadagnare e che invece non ha percepito (petizione, punto 4, pag. 4), ovvero con il valore del suo lavoro (replica, punto 4, pag. 6). La medesima impostazione è stata mantenuta nelle conclusioni, dove l'attore a seguito delle risultanze peritali ha aumentato a fr. 380'596.-- la pretesa per il proprio mancato guadagno (pag. 20). Il Pretore ha respinto la pretesa, ritenendo che l'attore non avrebbe incassato il proprio onorario non già in conseguenza dell'agire del convenuto, ma per il fatto di non avere trovato un finanziatore per la realizzazione del progetto (consid. 7, pag. 9). Egli non avrebbe inoltre dimostrato che sarebbe stato possibile vendere a terzi il progetto, e comunque il danno non potrebbe essere identificato con l'onorario di progettazione. Sarebbe stata ipotizzabile un'azione in restituzione del guadagno conseguito dal convenuto, ma l'attore non avrebbe nemmeno accennato ad una simile eventualità (consid. 7, pag. 10). Si tratta di argomentazioni che non possono essere condivise.

E. 4

L'art. 62 cpv. 2 LDA riserva esplicitamente a chi è leso nel proprio diritto d'autore le azioni previste dal Codice delle obbligazioni volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell'utile giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato (cfr. Rehbindler, Schweizerisches Urheberrecht, 2. edizione, Berna, 1996, pag. 184). L'art.

E. 4.1

Secondo l'art. 42 cpv. 1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. Per determinare il danno occorre analizzare quale sia stata l'effettiva diminuzione patrimoniale subita dal leso in conseguenza dell'agire del danneggiante, ritenuto che il danno consiste appunto nella differenza tra la situazione patrimoniale del leso in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (DTF 104 II 199; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 62; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, Zurigo, 1958, pag. 41 e 42). L'art. 42 cpv. 2 CO deroga a tale principio, statuendo che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. L'art. 42 cpv. 2 CO costituisce però una norma a carattere eccezionale, ed è applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO).

E. 4.2

Chiedendo il risarcimento del guadagno che egli non ha potuto conseguire a seguito dell'agire dannoso del convenuto, l'attore chiede il risarcimento di un cosiddetto "lucrum cessans" (Von Thur/Peter , opera citata, pag. 85). Contrariamente a quanto avviene per il "damnum emergens", il cui computo è di regola possibile sulla base di elementi assolutamente concreti, il computo del "lucrum cessans" implica un'indagine retrospettiva riferita ad un'ipotesi che non si è realizzata a causa del verificarsi dell'evento dannoso, allo scopo di determinare la presumibile evoluzione della prospettiva di guadagno di cui viene chiesto il risarcimento (Brehm , opera citata, n. 70 ad art. 41 CO). Il danno, in altre parole, deriva dall'impossibilità, quale conseguenza dell'evento dannoso, di svolgere una particolare attività lucrativa, o di concludere determinate transazioni che avrebbero comportato un certo utile per la parte danneggiata. Nell'ambito contrattuale quest'ultima eventualità viene in pratica a coincidere con il cosiddetto interesse positivo del lesa all'esecuzione del contratto (DTF 117 II 277).

E. 4.3

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è perciò incompatibile con la nozione di danno ai sensi dell'art. 41 e segg. CO l'identificazione da parte dell'attore del danno medesimo con l'onorario che poteva essere richiesto per il lavoro da lui svolto sino a quel punto (DTF 63 II 277; Troller , Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2. edizione, vol. 2, Basilea, 1996, pag. 1044), e addirittura sarebbe stata ipotizzabile a livello teorico una richiesta volta al risarcimento dell'intero guadagno che l'attore avrebbe potuto trarre portando a buon fine l'intero mandato. Il pregiudizio subito dall'attore è in questo particolare caso quantificabile con esattezza, ma anche se così non fosse il caso, la pretesa non dovrebbe per questo solo motivo essere respinta, tornando applicabile secondo dottrina e giurisprudenza il disposto eccezionale di cui all'art. 42 cpv. 2 CO (Troller , opera citata, pag. 1043 e 1044 e riferimenti; Dessemontet , Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle, in: Jdt , 1979, I, pag. 339 e 340). 5. Risolta in favore del precedente la questione dell'ammissibilità ex art. 41 e segg. CO del risarcimento da lui postulato, quello che si pone è in realtà un problema di nesso causale adeguato tra l'agire del convenuto e l'insorgere del danno. Ci si deve perciò chiedere se, secondo la comune esperienza e l'ordinario andamento delle cose, l'agire illecito del convenuto era atto a causare o a favorire l'evento dannoso (DTF 112 II 42; II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc, 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm , opera citata, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier , La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.). La risposta è nella specie senza dubbio affermativa. Per l'ammissione del necessario nesso di causalità è in effetti sufficiente la considerazione che già solo per il fatto che il progetto dell'attore era specificatamente stato concepito ad uso del fondo n. _____ del comune di _____, l'utilizzo illecito di tale progetto da parte del convenuto su tale fondo ha reso impossibile all'attore il conseguimento dei propri onorari per il lavoro svolto. Inoltre, va ritenuto che l'avvenuta approvazione del progetto, di dimensioni inusuali, da parte dell'autorità lo rendeva estremamente attrattivo per potenziali investitori, ed infatti, a riprova di ciò, proprio quel medesimo progetto è stato acquisito e realizzato dal promotore _____, di modo che mal si comprende l'argomentazione del giudizio impugnato secondo cui l'attore non avrebbe provato la possibilità di rivendere la sua opera a terzi. Né va su questo tema sopravvalutato il fatto che un potenziale cliente dell'attore ha rinunciato al progetto per non aver ottenuto i necessari finanziamenti: il presente contenzioso va in

effetti inserito nel contesto di un'epoca di forte espansione del settore immobiliare in Ticino, in cui era di conseguenza relativamente semplice trovare i finanziamenti per un nuovo progetto (in tal senso: deposizione _____ di modo che non può essere negata la causalità dell'agire del convenuto sulla base di questa sola considerazione. 6. Risultano così date tutte le premesse per l'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore. Il perito ha quantificato il valore delle prestazioni effettuate dall'attore in complessivi fr. 380'596.-- (perizia, pag. 12), suddividendo tra "prestazioni accertate attraverso la documentazione prodotta" (fr. 287'444.--) e "prestazioni non prodotte ma che sono ritenute necessarie per l'allestimento del progetto definitivo" (fr. 93'152.--). L'effettuazione di queste seconde prestazioni non vuole essere messa in discussione in questa sede, e del resto il convenuto stesso non ha sollevato particolari obiezioni sugli importi indicati dal perito. Nondimeno, la corrispondente pretesa dell'attore non può essere accolta, essendo la stessa fondata su circostanze di fatto -ovvero ben determinate prestazioni da parte sua (perizia, pag. 11)- che egli non ha specificamente addotto e delle quali non si trova riscontro negli atti di causa, e che perciò non sono state sottoposte al necessario contraddittorio (art. 74 lit. a CPC). La pretesa dell'attore può per contro essere ammessa per fr. 287'444.--, mentre del tutto infondata risulta in proposito l'invocazione del convenuto che ritiene proceduralmente inammissibile l'aumento della domanda originaria delle norme sulla modifica e l'estensione dell'azione, dovendosi ammettere in questo caso una semplice e lecita estensione della domanda originaria ex art. 75 lit. b in base al medesimo complesso di fatti (II CCA 16 gennaio 1997 in re S./A., 13 giugno 1995 in re L./E.; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art 75, n. 5). 7. Il convenuto invoca la prescrizione per il motivo che tra il dibattimento finale e l'emanazione della sentenza è trascorso più di un anno, con il che si sarebbe compiuto il termine di cui all'art. 60 CO. In effetti, il dibattimento finale si è svolto il 10 gennaio 1995 mentre la sentenza è stata emanata solo il 12 novembre 1996, ed in materia di atto illecito e di diritto d'autore è effettivamente applicabile il termine di prescrizione di un anno ex art. 60 CO (ZR 1991, pag. 33 e segg.). Tuttavia a giusta ragione il Pretore non ha considerato la possibilità della prescrizione della pretesa attorea, non essendo la relativa eccezione stata sollevata nel processo di prime cure, ovvero prima dell'emanazione della sentenza, e non potendo egli supplirvi d'ufficio (art. 142 CO). L'eccezione non può essere considerata neppure a questo stadio della causa, costituendo essa manifestamente un'inammissibile novità ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lit. b CPC (Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 321, n. 7 e 9). Ad ogni buon conto, l'eccezione si rivela comunque infondata nella misura in cui, grazie alla concorrenza di più azioni, la pretesa dell'attore può essere riconosciuta anche in quanto introdotta come azione di risarcimento del danno contrattuale conseguente a violazione del dovere di fedeltà del lavoratore, azione che -nella per il convenuto migliore delle ipotesi- soggiace al termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 128 cifra 3 CO. 8. La sentenza pretorile merita invece conferma laddove sancisce l'esistenza dell'intero debito di fr. 22'000.-- dell'attore nei confronti del convenuto di cui alla procedura sommaria. Il Pretore ha in effetti accertato sulla base della deposizione _____ che i due versamenti di fr. 5'000.-- effettuati dall'attore e attestati dai doc. B e C sono avvenuti a titolo di gratifica natalizia, mentre l'appellante su questo punto si limita a ribadire che ciò non sarebbe stato provato e -manifestamente a torto- che la teste non avrebbe dichiarato nulla al riguardo. Premesso che la mancanza della causale di pagamento sulle ricevute doc. B e C deve per principio nuocere all'attore, che non può fornire la prova certa dell'avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione, per il versamento del dicembre 1982 è addirittura manifesto che si tratta del pagamento di una gratifica e non di altro, stante la precisa

deposizione della teste. Per il pagamento del dicembre del 1981 non vi è la medesima sicurezza, anche se gli indizi ritenuti dal Pretore (identità della cifra e periodo del pagamento) farebbero ritenere la medesima causale. Ma anche se -come afferma l'appellante- si volesse ritenere non provata la tesi della gratifica, ciò non significherebbe ancora che il pagamento è avvenuto in conto del debito posto in esecuzione, così che rimarrebbe altrettanto non provata anche la tesi del pagamento sostenuta dall'attore, con la conseguenza della conferma del debito posto in esecuzione.

E. 9

dicembre 1996 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 12 novembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.